

Il commercialista telematico

Guida alla lettura delle norme di interesse per gli enti locali, contenute nel disegno di legge finanziaria 2008

Art.	Co.	Testo	Note
2	1	<p>All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:</p> <p>«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica qualora i soggetti passivi dell'imposta abbiano un reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro.».</p> <p>La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 1 sarà rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni, sulla base di certificazioni presentate dai comuni. È fatta salva per le Amministrazioni dello Stato una verifica delle certificazioni inviate sulla base dei dati statistici disponibili. Il rimborso sarà effettuato in acconto, sulla base dei dati statistici disponibili alle Amministrazioni dello Stato, con versamenti contestuali alle due scadenze di pagamento dell'imposta di giugno e dicembre. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell'anno successivo. Con</p>	<p>- Ulteriore detrazione per l'abitazione principale da calcolare sul valore imponibile dell'abitazione stessa determinato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 504/92, nella misura del 1,33 per mille della base imponibile</p> <p>- L'ulteriore detrazione spetta si applica qualora i soggetti passivi dell'imposta abbiano un reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro</p>
2	2	<p>La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 1 sarà rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni, sulla base di certificazioni presentate dai comuni. È fatta salva per le Amministrazioni dello Stato una verifica delle certificazioni inviate sulla base dei dati statistici disponibili. Il rimborso sarà effettuato in acconto, sulla base dei dati statistici disponibili alle Amministrazioni dello Stato, con versamenti contestuali alle due scadenze di pagamento dell'imposta di giugno e dicembre. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell'anno successivo. Con</p>	<p>Rimborso da parte dello Stato, a favore dei comuni, delle minori entrate derivanti dall'attuazione del nuovo sistema di detrazioni, attraverso l'emanazione di un apposito decreto del MEF. La norma prevede che il rimborso venga effettuato in base a due distinti acconti, scadenti nei mesi di giugno e di dicembre, salvo conguaglio entro il 30 marzo dell'anno successivo.</p> <p>I comuni dovranno inviare una certificazione,</p>

Il commercialista telematico

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e degli affari regionali e delle autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, verranno stabilite le disposizioni di attuazione dei rimborsi.

All'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non e' dovuta.»

La disposizione di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 (omissis)

h) all'articolo 16, comma 1, le parole: «l'aliquota del 4,25 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,9 per cento»

Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 41, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emessi nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del Codice dell'amministrazione digitale

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

che potrà essere verificata dalla amministrazioni dello Stato.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non e' dovuta

La disposizione del comma 7 si applica a partire dal periodo di imposta in corso al 31/12/2007
L'aliquota IRAP passa da 4,25% a 3,9%

Gli operatori che hanno relazioni con l'amministrazione statale e gli enti pubblici nazionali hanno l'obbligo di utilizzare la fattura elettronica, con l'osservanza del CAD (d.lgs. 52/2004)

La determinazione delle regole e delle modalità

Il commercialista telematico

concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, sono definite:

- a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;
- b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio;
- c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;
- d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 37, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;
- e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento, degli obblighi di cui al presente articolo;
- f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie Imprese;
- g) la data, a decorrere dalla quale decorrono l'obbligo di cui al comma 37 ed il divieto di cui al comma 38, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.

All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b), e` sostituita dalla seguente:

«b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di, tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:

tecniche di trasmissione delle fatture elettroniche e di funzionamento del sistema di interscambio è demandata ad un decreto interministeriale, che dovrà definire le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni nell'ambito della gestione delle fatture elettroniche

Modifica dovuta per evitare il proseguimento d'infrazione avviato dalla Commissione Europea con il parere motivato del 27 giugno 2007.

Il commercialista telematico

1) mediante convenzione alla società di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

2) nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 53, comma 1, ed agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività e che presentano una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana. L'affidamento deve prevedere un termine massimo di durata non superiore complessivamente ad anni sei.»;

b) il comma 6 è abrogato.

6 1 Al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale, nella prospettiva del processo di riforma del settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2008

Istituzione di un fondo di 500 mln di euro per lo sviluppo del trasporto pubblico locale

6 7 Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

Ai fini IRPEF spetta una detrazione dall'imposta lorda del 19% per un importo non superiore 1 250 euro, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale

Il commercialista telematico

917, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12

Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 sono modificate e integrate come segue:

a) al comma 676 le parole: "per il triennio 2007-2009" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2007-2010" e al comma 677 le parole: "2007, 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "2007, 2008, 2009 e 2010";

b) dopo il comma 678 è aggiunto il seguente:

"678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra.";

c) dopo il comma 679 è aggiunto il seguente:

"679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.";

d) il comma 681 è sostituito dal seguente:

"681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità

- lett. a) Estende al 2010 l'applicazione del Patto alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

- lett. b) Prevede il contributo della finanza locale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica anche per l'anno 2010 in termini di riduzione del saldo finanziario tendenziale del comparto.

- lett. c) Introduce il comma 678-bis all'art. 1 della legge finanziaria 2007, stabilendo che ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici per il 2010 si adottano i medesimi coefficienti previsti dalla legislazione vigente per il 2009.

- lett. d) Introduce il comma 679-bis all'art. 1 della finanziaria 2007, stabilendo per gli anni 2008-2010 l'azzeramento del concorso alla manovra delle province e dei comuni che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa. Per tali enti gli obiettivi programmatici sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte

10 1

Il commercialista telematico

interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.”;

e) dopo il comma 681 è aggiunto il seguente:

“681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare - non destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata dei prestiti - superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679 a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista.”;

f) al comma 683, al primo periodo, le parole: “Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa,” sono sostituite dalle seguenti: “Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-

corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Il saldo di bilancio, quale obiettivo di riferimento per il patto di stabilità, viene pertanto calcolato assumendo per la parte corrente i dati di competenza e per la parte in conto capitale i dati di cassa, anche al fine di rendere più agevole l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione a copertura di spese di investimento.

- lett. e) Sostituisce il comma 681 dell'art. 1 della finanziaria 2007, prevedendo per gli anni 2008-2010 gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata. La lettera introduce altresì il comma 681-bis, disponendo una ulteriore riduzione degli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 per gli enti “in avanzo” che presentino determinati parametri positivi con riferimento alle entrate in conto capitale, attraverso la deduzione dal calcolo dell'eccedenza dei proventi da alienazione rispetto alla soglia prefissata.

- lett. f) Modifica il comma 683 dell'art. 1 della finanziaria 2007, prevedendo che per gli anni

Il commercialista telematico

2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,";

g) Il comma 684 è sostituito dal seguente:

"684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.;

h) Il comma 685 è sostituito dal seguente:

"685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo

2008-2010, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati per la sola gestione di "competenza mista".

- lett. g) Sostituisce il comma 684 dell'art. 1 della finanziaria 2007, relativo alla applicazione delle regole del patto di stabilità interno in sede di bilancio di previsione degli enti locali, al fine di renderlo omogeneo con il nuovo criterio della competenza mista.

- lett. h) Sostituisce il comma 685 dell'art. 1 della finanziaria 2007, concernente le modalità del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, stabilendo che la mancata trasmissione al MEF del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno, mentre la mancata comunicazione della situazione di commissariamento determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

- lett. i) Introduce il comma 685-bis all'art. 1 della finanziaria 2007, prevedendo l'attivazione, con la partecipazione delle Associazioni degli enti locali, di un nuovo sistema di acquisizione di dati, condiviso tra Governo e Enti locali, riguardante la competenza finanziaria dei bilanci di comuni e province. Scopo del sistema - che si affianca al SIOPE (Sistema Informativo delle

Il commercialista telematico

determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.”;

i) dopo il comma 685 è aggiunto il seguente:

“685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle Associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al SIOPE – Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici - con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria.”;

l) al comma 686 è aggiunto il seguente periodo: “La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.”;

m) dopo il comma 686 è aggiunto il seguente:

“686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi

Operazioni degli Enti Pubblici) - è quello di monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica.

- lett. l) Novella il comma 686 dell'art. 1 della finanziaria 2007, disponendo che la mancata trasmissione al MEF (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) da parte degli enti soggetti al patto di stabilità, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, della certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

- lett. m) Introduce il comma 686-bis all'art. 1 della finanziaria 2007, prevedendo l'adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di adeguate misure di contenimento dei prelevamenti dai conti della tesoreria statale da parte degli enti locali, qualora si siano registrati prelevamenti non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea.

Il commercialista telematico

in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti."

Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate per l'anno 2008, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26

I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per l'anno 2008

Il comma 10 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' abrogato ed e' conseguentemente soppressa l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 dello stesso articolo 25

L'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 27. - 1. Le comunità montane sono unioni di comuni, anche appartenenti a province diverse, costituite per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle

Proroga delle disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio

I trasferimenti erariali per l'anno 2008 sono attribuiti al singolo ente nella stessa misura riconosciuta per l'anno 2007

Conferma della compartecipazione delle province al gettito IRPEF nella stessa misura dell'anno precedente (1 per cento)

Soppressione dei commi 10 e 11 dell'art. 25 della legge 448/2001 a seguito della sentenza Corte Cost. 16/2004

- Modifica dell'art. 13 TUEL
- Riduzione del numero delle comunità montane mediante l'introduzione di requisiti altimetrici minimi per la costituzione
- Eliminazione del principio della rappresentanza delle minoranze nell'elezione degli organi rappresentativi delle comunità montane

Il commercialista telematico

funzioni comunali.

2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del Presidente della regione, tra non meno di tre comuni situati per almeno l'ottanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero tra non meno di tre comuni situati per almeno il cinquanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri. Non possono far parte delle comunità montane i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.

4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

- Fissazione di una specifica competenza delle legge regionale in materia di disciplina di comunità montane
- Regolamentazione del comune montano
- Previsione di un meccanismo soppersivo delle comunità montane non in regola con i predetti requisiti
- Ruolo delle Regioni nel procedimento di adeguamento della legislazione regionale ai nuovi criteri
- Riduzione del contributo statale alle comunità montane, a fronte delle previste soppressioni

Il commercialista telematico

per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l'individuazione dei territori da considerare montani.

5. La legge regionale disciplina le comunita` montane stabilendo in particolare:

- a) le modalita` di approvazione dello statuto;
- b) le procedure di concertazione;
- c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
- d) i criteri di ripartizione tra le comunita` montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
- e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunita` montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunita` montana.

7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunita` montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunita` montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficolta` nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilita` ecologica, dei rischi ambientali e della realta` socio-economica.

8. Ove in luogo di una preesistente comunita` montana vengano costituite piu` comunita` montane, ai nuovi enti

Il commercialista telematico

spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.»

13 2 Alla data di entrata in vigore della presente legge i comuni che non rispondono alle caratteristiche previste dal comma 3 dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal comma 1, cessano di appartenere alla comunità montana. Alla medesima data sono soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nel periodo precedente, risultano costituite da meno di tre comuni. I poteri degli organi delle comunità montane soppresse sono prorogati per sessanta giorni, ai soli fini di assumere le determinazioni inerenti la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e le altre determinazioni conseguenti alla soppressione, senza corresponsione di indennità. Decorso il predetto termine, le determinazioni sono assunte dal Presidente della regione, sentiti i comuni interessati. I comuni che la componevano succedono ad ogni effetto, anche processuale, alla comunità montana soppresa, nel rispetto dei principi di solidarietà attiva e passiva per quanto concerne i rapporti obbligatori. Negli altri casi, sempre con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei componenti degli organi della comunità montana si riduce in modo corrispondente al numero dei comuni che cessano di farne parte.

Vedi sopra

13 3 Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, al fine

Vedi sopra

Il commercialista telematico

di ridurre i componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane e delle unioni dei comuni in misura non inferiore alla metà ed entro i successivi tre mesi provvedono ad adeguare la propria legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal presente articolo

- | | | | |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 13 | 4 | Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali coordina, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, una verifica sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comunicandone gli esiti al Parlamento con una relazione. | Vedi sopra |
| 13 | 5 | A decorrere dall'anno 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' ridotto di euro 66.800.000 annui, corrispondenti ai contributi delle comunità montane soppresse. | Vedi sopra |
| 14 | 1 | All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;
b) al comma 3 le parole: «30.000 e i 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 e i 250.000»;
c) al comma 5 la parola: «300.000» è sostituita dalla seguente: «250.000». | Norma diretta a ridurre i costi dei consigli circoscrizionali |
| 14 | 2 | L'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, e' sostituito dal | Norma diretta a ridurre il costo dei consigli comunali e provinciali |

Il commercialista telematico

seguinte:

«Art. 37. - (Composizione dei consigli). -

1. Il consiglio comunale e` composto dal sindaco e:

- a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- f) da 22 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- h) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- i) da 10 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale e` composto dal presidente della provincia e:

- a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
- b) da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
- c) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
- d) da 20 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali

Il commercialista telematico

rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione e` determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.»

14 3 All'articolo 47, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, la parola: «sedici» e` sostituita dalla seguente: «dodici».

14 4 Il presente articolo si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

14 5 Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali adeguano gli importi dei gettoni di presenza di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al limite massimo previsto dal decreto di cui al comma 8 del medesimo articolo 82, se allo stesso superiori.

L'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, e` sostituito dal seguente:

«Art. 84. - (Rimborso spese di viaggio). -

14 6 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonche' un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta` ed autonomie locali.

Il numero massimo di assessori passa da 16 a 12

La decorrenza delle disposizioni dell'art. 14 si applicano a decorrere dalla prime elezioni successive al 1 gennaio 2008

Entro il 30 gennaio, le amministrazioni adeguano gli importi dei gettoni di presenza di cui all'art. 82 TUEL al limite massimo previsto dal comma 8 dello stesso art. 82

Sostituzione dell'indennità di missione, attualmente prevista per gli amministratori locali in caso di viaggio, con un rimborso spese forfetario onnicomprensivo fissato con decreto interministeriale

Il commercialista telematico

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.».

All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, le parole:

14 7 «Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province».

15 1 Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

15 2 I comuni e le province provvedono alla soppressione degli

Limitazione della possibilità di collocamento in aspettativa ad alcune categorie di amministratori locali

Norma di indirizzo diretta all'accorpamento o soppressione di enti, agenzie o organismi titolari di funzioni coincidenti, in tutto o in parte, con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando le stesse agli enti locali stessi secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza

I comuni e le province provvedono alla

Il commercialista telematico

enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.

soppressione degli enti, agenzie ed organismi, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.

16 1 Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Finanziamento del fondo nazionale per la montagna per 50 mln nel 2008, 10 mln nel 2009 e 2010

16 2 E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualita' della vita nelle suddette zone, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All'erogazione del fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie regionali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Istituzione presso il Dipartimento Affari regionali del fondo di sviluppo delle isole minori, per il finanziamento di interventi nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza

35 1 Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle Concessione di contributi quindicennali ai fini

Il commercialista telematico

opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e` autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse stanziare dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

E` istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la riforestazione di aree incolte e antropizzate e per la realizzazione di parchi urbani e non nei comuni a maggiore crisi ambientale, al fine di ridurre le emissioni di CO2, di migliorare la qualita` dell'aria e di tutelare la biodiversita`

Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, secondo le modalita` ed i termini indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip s.p.a., individua, sulla base delle informazioni di cui al comma 1 elaborate attraverso l'utilizzo di sistemi informativi

degli interventi di cui alla legge obiettivo (legge 443/2001)

Istituzione presso Minambiente di un fondo di 50 mln per ciascuno degli anni 2008-2009-2010 per la riforestazione di aree incolte e antropizzate e per la realizzazione di parchi urbani e non nei comuni a maggiore crisi ambientale

Le amministrazioni statali centrali e periferiche devono inviare entro il 30/6 di ogni anno al MEF un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi secondo le modalita` indicate da un decreto.

Il MEF, utilizzando Consip, individua degli indicatori di spesa sostenibili per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati alle

Il commercialista telematico

- integrati realizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibili per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.
- 74 3 I responsabili degli uffici preposti agli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni indicate al comma 1 trasmettono i relativi programmi di acquisto, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, agli uffici preposti al controllo di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
- 74 4 Gli indicatori di cui al comma 2 vengono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 1, anche attraverso la pubblicazione sui siti del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip s.p.a., quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo della stessa. Il sistema delle autonomie locali può tenere conto, nella propria attività di programmazione, dei detti indicatori, ove ritenuti rispondenti alle specifiche esigenze territoriali.
- 74 5 In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip s.p.a., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una attività
- I responsabili degli uffici preposti agli acquisti di beni e servizi trasmettono i relativi programmi di acquisto agli uffici controllo di gestione, entro il 30/6 e il 31/12
- Il sistema delle autonomie locali può tenere conto degli indicatori di cui al comma 2
- In relazione ai parametri prezzo-qualità di cui alla L. 488/99, il MEF, entro il 31/3/08 predispone gli strumenti di supporto per la valutazione del bene/servizio e l'utilizzo di detti parametri, con la previsione di una misura minima e di una massima

Il commercialista telematico

- misura minima e massima degli stessi.
- 74 6 Gli uffici preposti al controllo di gestione di ciascuna amministrazione pubblica effettuano la verifica dell'osservanza dei parametri di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, tenendo conto degli strumenti di cui al comma 5 del presente articolo. Prevista la verifica degli uffici di controllo di gestione dell'osservanza di detti parametri
- 74 7 Gli acquisti di beni e servizi attraverso le convenzioni stipulate dalle centrali di acquisto costituite dalle regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalle strutture territoriali preposte a programmi di centralizzazione degli acquisti, sono effettuati osservando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come limiti massimi nel caso di beni e servizi comparabili, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26. Gli acquisti di beni e servizi attraverso le convenzioni stipulate dalle centrali di acquisto costituite dalle regioni, e dalle strutture territoriali preposte a programmi di centralizzazione degli acquisti, sono effettuati osservando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. come limiti massimi nel caso di beni e servizi comparabili
- 74 8 Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini del concorso delle regioni e delle autonomie locali al rispetto del patto di stabilità interno, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza. Le "amministrazioni aggiudicatrici" (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti) possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza
- 75 1 All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 457 e' sostituito dal seguente: Sistema a rete tra centrali regionali, Istrutture territoriali proposte a programmi di centralizzazione degli acquisti e Consip s.p.a.
«457. Al fine di estendere gli effetti dei programmi di

Il commercialista telematico

razionalizzazione della spesa pubblica, le centrali regionali, le strutture territoriali proposte a programmi di centralizzazione degli acquisti e la Consip s.p.a. costituiscono un sistema a rete ai sensi degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che opera attraverso: forme di complementarietà dei processi di razionalizzazione della spesa, anche con riferimento alla tipologia dei fabbisogni ed alle categorie merceologiche; criteri di interoperabilità delle piattaforme e delle infrastrutture tecnologiche per l'acquisto di beni e servizi, tenendo conto dei canoni di efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie; trasferimento e condivisione di metodologie ed esperienze; monitoraggio del raggiungimento dei risultati».

Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- 76 7
- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
 - b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
 - c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

76 8

Nei piani di cui alla lettera a) del comma 7 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, di pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne

Le amministrazioni pubbliche adottano misure finalizzate a razionalizzare l'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nei piani di cui alla lettera a) del comma 7 sono indicate misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, di pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo

Il commercialista telematico

richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

76 10 A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

Prevista la trasmissione di una relazione annuale a consuntivo da inviare agli organi di controllo e alla sezione regionale della Corte dei Conti

76 11 I piani triennali di cui al presente articolo sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Pubblicità per i piani triennali

Le amministrazioni di cui al comma 7, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 7, provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:

Le amministrazioni pubbliche comunicano al MEF i dati relativi a:

76 12 a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;
b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a

a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;
b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui

Il commercialista telematico

- 78 1 qualunque titolo la disponibilita`, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonche' quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilita`. Per il triennio 2008-2010 e` fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
- 81 1 All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali amministrazioni e` fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente»
- 81 2 Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, e` rassegnato secondo le procedure ordinarie.
- 85 1 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
- complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilita`.
- Viene riproposto il divieto (gia` vigente per il triennio 2005-2007 ai sensi del comma 132 della legge n. 311/2004), per il triennio 2008-2010, per tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli art. 1, c. 2, e 70, c. 4, del D. Lgs n. 165/2001, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
- Divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente
- Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, e` rassegnato secondo le procedure ordinarie.
- L'articolo mira a ridurre il numero dei membri dei consigli di amministrazione delle societa' controllate da amministrazioni pubbliche.

Il commercialista telematico

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:

a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a cinque, se composti attualmente da più di cinque membri e a sette, se composti attualmente da più di sette membri;

b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;

c) sopprimere la carica di vice presidente, eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa

sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;

d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

Incidere sul numero dei membri dei consigli di amministrazione, come disposto dalla norma in esame, oltre ad un'immediata riduzione della spesa di tali società, consente alle medesime il recupero di una gestione più efficiente, riconducendo la forma societaria alle finalità ordinarie e limitando l'influenza politica a vantaggio di un recupero di capacità professionale.

La norma prevede, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462, 463, e 729, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), che le amministrazioni pubbliche, che detengono direttamente o indirettamente, il controllo di società, promuovono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, iniziative volte alla riduzione del numero dei componenti degli organi societari (ad un massimo di 5 o 7 membri); all'attribuzione al presidente delle funzioni di amministratore delegato, senza alcun compenso aggiuntivo; alla soppressione della carica di vicepresidente, laddove prevista; all'eliminazione dei gettoni di presenza per i componenti degli organi societari nonché alla limitazione della costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

Nelle società di cui al precedente comma 1, in le amministrazioni pubbliche detengono il controllo

85 2 Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

85 3 Nelle società di cui al comma 1 in cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

Il commercialista telematico

2001, n. 165, detengono il controllo indiretto non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.

85 4

Le società di cui al presente articolo adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip s.p.a., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

85 5

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 1, lettera b), alle società di cui all'articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

indiretto non è consentito nominare, nei cda o consigli di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.

Le società in questione adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip s.p.a., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici

La norma esclude espressamente dalla propria operatività le società di cui al comma 459 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 - Agenzia nazionale per attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (ex Sviluppo Italia s.p.a.) e Sogin s.p.a. - nonché le società risultanti dal piano di riordino della stessa Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa di cui al comma 461

Il commercialista telematico

- 85 6 Ai fini di quanto disciplinato dal presente articolo, alle società di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.
- 85 7 I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.
- 86 1 E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.
- 86 2 Le disposizioni di cui al comma 1 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate da questi ultimi.
- 86 3 Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture
- Per le società partecipate totalmente, anche in via indiretta, da enti locali e le società miste, continua ad applicarsi la disciplina speciale contenuta nella legge finanziaria 2007.
- Il comma 7 del medesimo articolo disciplina i contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, stabilendo che gli stessi sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante
- Si prevede la cancellazione degli arbitrati per tutte le Pubbliche Amministrazioni, inclusi gli enti locali, in materia di risoluzione del contenzioso nell'ambito dei Contratti Pubblici.
- Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.
- Le disposizioni del comma 1 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate dalle pubbliche amministrazioni, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate da questi ultimi.
- Relativamente ai contratti aventi ad oggetto

Il commercialista telematico

e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente articolo e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, e' fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facolta' sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo affinche' siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data 1/1/2008 e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30/9/07, e' fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facolta' sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

I risparmi conseguiti sono destinati al miglioramento delle spese di giustizia.

Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dell'art. 86

86 4

Il commercialista telematico

- Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.
- 87 1
- L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.
- 87 2
- Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 1.
- 87 3
- L'art. 87 dispone che le amministrazioni pubbliche non possano costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie in tali società. Sempre ammesse, invece, da parte delle stesse amministrazioni e nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza, la costituzione di società che producono servizi di interesse generale. Alle medesime amministrazioni è fatto obbligo di cedere a terzi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, le società e le partecipazioni di cui al divieto della norma.
- Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 3, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di

Il commercialista telematico

- 87 4 Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 1, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.
- 87 5 Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 3, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 3, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.
- 87 6 I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 3 e 4 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

Il commercialista telematico

- 88 1 A decorrere dall'anno 2008, il fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo. L'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.
- Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal seguente:
«593. Fermo restando quanto previsto al comma 466, la retribuzione di tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi tutti gli enti pubblici economici, non puo` superare quella del primo Presidente della Corte di cassazione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai titolari di qualsiasi incarico caratterizzato da durata e continuita` della prestazione comunque conferito dalle medesime amministrazioni pubbliche e dalle societa` da queste totalmente o prevalentemente partecipate. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi puo` ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonche` comunicato al Governo e al Parlamento; in caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere
- Il fondo investimenti e' assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo.
- Ai sensi del modificato comma 593, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 la retribuzione di tutti i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - ivi compresi tutti gli enti pubblici economici - non puo` superare quella del primo Presidente della Corte di cassazione.
- La disposizione si applica anche ai titolari di qualsiasi incarico caratterizzato da durata e continuita` della prestazione comunque conferito dalle medesime amministrazioni pubbliche e dalle societa` da queste totalmente o prevalentemente partecipate.
- Tutti gli atti di spesa ai sensi dei precedenti periodi (dunque tutti gli atti di spesa relativi alla retribuzione dei dipendenti) non possono ricevere attuazione, se non siano stati previamente resi noti, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonche` comunicato al Governo e al Parlamento (resta da chiarire per quali tipi di atto vige tale obbligo: e' infatti
- 91 1

Il commercialista telematico

derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e fermo restando quanto disposto dal periodo precedente; le amministrazioni pubbliche, ivi compresi tutti gli enti pubblici economici sono tenute alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato le deroghe sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di comprovata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».

92 1

92 2

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

impensabile l'invio degli atti di spesa relativi alla retribuzione di ciascun dipendente).

In caso di violazione, l'Amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita (occorrerà chiarire a chi effettuare tale rimborso).

Le amministrazioni pubbliche sono tenute alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti.

Modifica dell'articolo 7 del d.lgs. 165/2001 che disciplina il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni all'amministrazione.

La modifica introdotta circoscrive in maniera ancora più puntuale i soggetti cui possono essere conferiti tali incarichi, che devono essere "di particolare e comprovata specializzazione universitaria".

Secondo quanto previsto dal comma 6 ter dello stesso articolo 7, tali disposizioni costituiscono per gli enti locali norme di principio cui gli stessi sono tenuti ad adeguarsi in sede di regolamentazione delle modalità di conferimento degli incarichi esterni.

Rimane inalterato l'obbligo per gli Enti sottoposti al patto di stabilità che per il triennio 2007-2009 procedono all'assunzione di personale a tempo

Il commercialista telematico

L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: «Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile).

– 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi.

2. In nessun caso e' ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente

determinato, di riservare una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.

Modifica all'art. 36 del d.lgs. 165/2001, concernente l'utilizzo delle forme di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione.

La nuova formulazione prevede una disciplina speciale per l'utilizzo di tali tipologie contrattuali nella pubblica amministrazione. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile se non per esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi. Sono dunque disapplicati per le amministrazioni pubbliche in oggetto il decreto n. 368/2001 (tempo determinato) ed il decreto n. 276/2003 (contratto di somministrazione).

In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi non rinnovabile. Viene posto dunque un limite all'utilizzo di personale mediante il

92 3

Il commercialista telematico

utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche.

8. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto

alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito

comando: il comando utilizzato per fare fronte ad esigenze temporanee potrà avere durata non superiore a 6 mesi.

Tali disposizioni non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

Resta invariato l'obbligo di inviare al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

Così come già previsto attualmente, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

Viene introdotta una sanzione per le amministrazioni che violano le disposizioni concernenti l'utilizzo di personale flessibile: non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

Le limitazioni previste dal modificato articolo 36

Il commercialista telematico

e la causa della sua sostituzione.

9. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma per fini diversi, determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento».

non si applicano:

- agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto (non si comprende a cosa si riferisca);

- agli uffici di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267/2000, ossia al personale al servizio degli uffici di staff del sindaco (per il quale presumibilmente, continua ad applicarsi la disciplina di cui dlgs n. 368/2001).

- ai contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche.

Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle 15 unità (dunque anche gli Enti sottoposti al Patto ma la cui dotazione organica è inferiore alle 15 unità) possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le esigenze stagionali, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. (occorrerà chiarire le modalità di calcolo delle 15 unità: ossia se comprendere nelle stesse anche i posti vacanti o solo i posti coperti).

Le pubbliche amministrazioni, e quindi anche gli Enti locali, non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione

Il commercialista telematico

dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

- 92 6 In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le amministrazioni di cui al comma 1 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007. Dal 1/1/08 le amministrazioni di cui al comma 1 la spesa per straordinari di lavoro va ridotta del 10% rispetto alle risorse finanziarie dell'anno 2007
- 92 7 Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Le PA non possono erogare compensi per lavoro straordinario in assenza di sistemi di rilevazione automatica di presenze
- 93 2 All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5- bis e` aggiunto il seguente:
«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali». Modifica all'art. 35 d.lgs. 165/2001
Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione
- 93 5 I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008. CFL (comma 528 LF 2007) prorogati al 31/12/2008
- 93 6 Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno puo` avvenire nel rispetto delle modalita` e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno puo` avvenire nel rispetto delle modalita` e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale

Il commercialista telematico

93 11 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

95 6 In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.

che ne abbiano fatto richiesta.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, c. 519, della legge 296/06, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

Per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.